RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 3

Il Governo del Re e' autorizzato ad imputare i pagamenti per i lavori di cui nel precedente art. 1, fino alla concorrenza di L. 8,807,000, sui residui dei capitoli del predetto stato di previsione, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, saranno operati i trasporti, delle somme indicate nella tabella B, dai residui dei capitoli di cui nella tabella medesima ai residui delle opere contemplate dall'art. 1 della presente legge.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it